

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-5869 del 18/12/2019                                                                        |
| Oggetto                     | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI<br>SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta<br>RISTOGAMMA Srl Rubiera |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-6052 del 17/12/2019                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                     |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                         |

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12228/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta  
**"RISTOGAMMA Srl" – Rubiera.**

### LA DIRIGENTE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"RISTOGAMMA Srl"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Rubiera** in **Via Contea n.15/a** in Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di commercializzazione prodotti alimentari e lavorazione carni, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/2018/4484 del 12/04/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- conferma Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la domanda si configura come modifica sostanziale ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 trattandosi di installazione di nuovo punto di scarico, con modifica delle reti fognarie e relativi aspetti inerenti i reflui;

Acquisiti:

- il nulla-osta del Comune di Rubiera in data 08/07/2019 al PG/106345, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) n. RT007756-2018-P del 21/05/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"RISTOGAMMA Srl"** ubicato nel Comune di **Rubiera - Via Contea n.15/a** – Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acque                          | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico                                                                 |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-177 del 17/01/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

**Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) L'autorizzazione, relativa al titolo ambientale inerente lo scarico, è subordinata alla regolarità rispetto al titolo edilizio comunale che consenta di svolgere l'attività aziendale dalla quale si origina lo scarico in pubblica fognatura di cui trattasi.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.**

La ditta nello stabilimento di via Conte n.15/a svolge l'attività di commercio all'ingrosso di carne e prodotti alimentari.

Lo scarico autorizzato riguarda le acque di lavaggio dei locali e dei banchi di lavoro/attrezzature. Tali acque sono classificate come acque reflue industriali.

Rispetto allo scarico già autorizzato, con la domanda di modifica, oggetto del presente allegato, si prevede l'ampliamento e la ristrutturazione dello stabilimento che comporta le seguenti modifiche:

- eliminazione delle vasche di depurazione esistenti in disuso e situate all'interno dell'area cortiliva;
- realizzazione di nuove reti per acque bianche del nuovo capannone in ampliamento dell'esistente;
- realizzazione di nuove reti le acque reflue domestiche dei bagni e servizi e realizzazione di nuove reti inerenti all'attività di lavorazione che riguardano nel complesso tutto lo stabilimento.
- realizzazione di nuovo all'allacciamento alla rete fognaria esistente Comunale posta su via Tresinaro;
- realizzazione di nuovo all'allacciamento alla rete acquedotto ad uso civile posta su via Tresinaro.

La planimetria di riferimento è la tavola "Nuovo schema fognature Ditta Ristogamma srl" allegata alla domanda di autorizzazione.

Tali interventi, compresi la realizzazione di una nuova e moderna cella frigorifera a -20 gradi, sono contenuti nel progetto di ampliamento e ristrutturazione mediante il permesso di costruire in atto in deroga n° 3887 del 14/3/2015 al comune di Rubiera.

### **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 3.000 m<sup>3</sup>.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

| PARAMETRI             | LIMITE MASSIMO<br>(mg/l) |
|-----------------------|--------------------------|
| Solidi sospesi totali | 4000                     |
| BOD <sub>5</sub>      | 3500                     |
| COD                   | 4000                     |
| Cloruri               | 3000                     |
| Azoto ammoniacale     | 150                      |
| Azoto nitroso         | 1                        |
| Azoto nitrico         | 50                       |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Grassi              | 350 |
| Fosforo             | 200 |
| Tensioattivi totali | 30  |

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.
14. Entro 30 giorni dall'attivazione dello scarico, la ditta deve comunicare ad ARPAE, e per conoscenza al Comune di Rubiera, l'ottenuta conformità edilizia ed agibilità. Qualora la ditta non intenda procedere con le modifiche della propria attività e/o con le modifiche impiantistiche relative agli scarichi, la medesima deve presentare domanda di modifica dell'autorizzazione AUA che sia coerente con l'effettivo assetto impiantistico aziendale.

## **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che le emissioni sonore oggetto dell'autorizzazione rispettano i limiti della classificazione acustica comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**